

FOCUS ON

La nuova procedura semplificata dell'arbitrato internazionale

Tempi ridotti e costi più contenuti per le procedure arbitrali

www.lexant.it

La nuova procedura semplificata dell'arbitrato internazionale: tempi ridotti e costi più contenuti per le procedure arbitrali

L'arbitrato internazionale è lo strumento stragiudiziale più utilizzato per la risoluzione di controversie nel mondo del commercio internazionale, ove però da anni si sentiva l'esigenza di procedure più efficienti, esili e meno costose.

L'ICC (*International Chamber of Commerce*) di Parigi, una tra le istituzioni arbitrali più autorevoli nel mondo, sensibile alle istanze provenienti dai mercati, ha recepito le richieste avanzate, avviando nel novembre 2016 un processo di revisione del regolamento di arbitrato con l'obiettivo di "incrementare l'efficienza e la trasparenza degli arbitrati".

Il risultato è un Regolamento entrato in vigore il 1° marzo 2017 arricchito, rispetto all'ultima edizione del 2012, di nuovi meccanismi che lo rendono più rispondente alle esigenze del mercato attuale.

La principale innovazione apportata è rappresentata dall'introduzione di un <u>procedimento arbitrale accelerato</u> ("*Expedited Procedure*") affidato ad un Arbitro unico ed utilizzabile per controversie di minore valore economico (la Procedura Accelerata si applica automaticamente a tutti i cc.dd. *Small claims*, ovvero alle controversie il cui valore non supera la soglia di 2 milioni di dollari).

Si riducono anche i tempi, dato che il termine per l'emissione del lodo è fissato in sei mesi dalla data della Case management conference ("riunione di gestione del procedimento"), che rappresenta il momento di concreto avvio del procedimento (fissato, secondo il nuovo Regolamento a soli 15 giorni dalla trasmissione del fascicolo all'arbitro). La Corte può infatti concedere una proroga a tale termine, ma solo su istanza motivata del tribunale arbitrale, ovvero d'ufficio qualora le circostanze lo richiedano.

Anche se il Tribunale Arbitrale ha sempre la facoltà di adottare le misure procedurali che ritiene appropriate per gestire il caso in modo efficiente, la procedura accelerata ha l'obiettivo di:

- · limitare la produzione di documenti;
- limitare la durata, il numero e la portata di comunicazioni scritte e prove peritali;
- svolgere audizioni per telefono o videoconferenza;
- · decidere la controversia sulla sola base di documenti, con nessuna udienza orale o audizione di testimoni o esperti.

Le disposizioni sulla procedura accelerata si applicano solo quando la convenzione arbitrale che fa riferimento al Regolamento di arbitrato ICC sia stata conclusa dopo il 1° marzo 2017. Questa limitazione temporale rileva unicamente ai fini dell'applicazione automatica in base al valore della controversia, restando libere le parti di convenire l'applicazione della *Expedited Procedure* anche a controversie soggette a convenzioni arbitrali concluse precedentemente.

A differenza dell'arbitrato d'urgenza, non occorre via sia una particolare premura per accedere alla procedura accelerata, procedura che non ha natura cautelare o sommaria, ma di giudizio di merito semplificato.

Il Regolamento prevede che le parti possano espressamente escludere la procedura semplificata attraverso un opt-out e che, al contrario, le parti possano, di comune accordo, decidere per un opt-in e far risolvere controversie anche di valore superiore ai 2 milioni di dollari mediante la procedura accelerata, esprimendo tale volontà già al momento della stipulazione della convenzione arbitrale oppure ad arbitrato iniziato.



Anche nei casi in cui ricorrano i presupposti per l'attuazione della procedura accelerata, la Corte di arbitrato mantiene tuttavia il potere discrezionale di rinviare le parti in arbitrato alla procedura ordinaria, ogniqualvolta ritenga che la procedura non sia appropriata al caso specifico.

Un aspetto della revisione 2017 che ha sollevato grande attenzione è l'articolo 2 dell'Appendice VI, in base al quale "La Corte può, nonostante qualsiasi previsione contraria della convenzione arbitrale, nominare un arbitro unico". Il potere discrezionale della Corte di nominare un arbitro unico, anche quando le parti nella loro convenzione arbitrale abbiano stabilito che la controversia debba essere risolta da un collegio di tre arbitri, potrebbe infatti essere interpretato come un limite all'autonomia delle parti, principio fondante dell'arbitrato. Tuttavia la Corte ha ritenuto che l'arbitro unico, in casi di valore contenuto, sia pienamente in grado di garantire rapidità, efficienza e maggiore contenimento dei costi e allo stesso tempo garantire equilibrio tra le parti in lite.

Al fine di garantire la celerità del procedimento, sono state introdotte le seguenti previsioni per la Procedura Accelerata:

- a. non viene redatto l'"Atto di missione", cioè il documento che precisa i termini del mandato degli arbitri previsto dall'art. 23 del Regolamento;
 - b. le parti non hanno la possibilità di formulare nuove domande, salvo che siano a ciò autorizzate dal tribunale arbitrale:
 - c. la "riunione di gestione del procedimento" prevista dall'articolo 24 del Regolamento si deve tenere entro il termine di 15 giorni dalla trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale
 - d. Nel condurre l'arbitrato, pur dovendo garantire alle parti la ragionevole possibilità di presentare i propri argomenti, il tribunale arbitrale può decidere la controversia anche solo sulla base di documenti forniti dalle parti, ossia senza tenere alcuna udienza, né concedere prove testimoniali o espletamento di perizie. Il tribunale arbitrale, qualora lo ritenga opportuno, può altresì limitare il numero, l'oggetto e la corposità delle memorie scritte delle parti.

Il lodo dovrà essere emesso entro il termine di 6 mesi a partire dalla "riunione di gestione del procedimento" (salvo eventuali proroghe che la Corte ICC può concedere su richiesta motivata, ma comunque solo in casi limitati e sufficientemente giustificati). Il lodo dovrà in ogni caso contenere la motivazione, che tuttavia potrà essere più concisa.

Uno degli indubbi vantaggi che accompagna l'introduzione della Procedura Accelerata è la sensibile riduzione dei costi che comporta un procedimento arbitrale. Mentre le spese amministrative sono le medesime sia nel caso di Procedura Accelerata che in quella "ordinaria", gli onorari degli arbitri sono diminuiti del 20 % rispetto a quelli previsti dalle tariffe generali. Oltre a questa riduzione delle spese dell'arbitrato, un ulteriore risparmio è connesso ai costi di assistenza legale, in considerazione della riduzione dei tempi, delle memorie e dell'attività che dovrà essere complessivamente svolta, ed anche la riduzione dei costi connessi al c.d. evidentiary hearing, che nella maggior parte dei casi rappresenta la voce più significativa delle spese dell'arbitrato.

Con riferimento ai costi occorre altresì evidenziare che il valore della controversia –come nel caso di procedura "ordinaria" – viene determinato alla luce del valore delle domande dell'attore, delle domande riconvenzionali, delle domande nei confronti della –od avanzata dalla – terza parte chiamata in arbitrato.

Non potranno "in linea di principio" -secondo le "Note to Parties" - essere decise con la Procedura Accelerata le controversie aventi un petitum non monetario o il cui valore non sia determinabile, a meno che tali domande non siano



introdotte a solo supporto delle domande monetarie o che non rendono la causa sensibilmente più complessa. Sarà oggetto di interpretazione da parte della Corte ICC, decidendo caso per caso, quando la controversia riguarda un petitum oggettivamente indeterminabile, e quando invece si tratti solo di un tentativo di parte di evitare l'applicazione delle disposizioni sulla Procedura Accelerata. A tal riguardo, si evidenzia che il tribunale arbitrale, in sede di decisione sulle spese, potrà prendere in considerazione l'atteggiamento della parte qualora questa artificialmente aumenti il valore delle proprie domande al solo fine di evitare l'applicazione della Procedura Accelerata.

Conclusioni

Il sistema ICC rappresenta una importante novità, molto apprezzata dai mercati. Ma non costituisce una assoluta novità, affiancandosi ad alcuni regolamenti arbitrali di altre istituzioni arbitrali che già da tempo prevedono procedimenti abbreviati, fondati per lo più su una procedura meramente documentale. L'idea dell'arbitrato accelerato si sta diffondendo anche tra le camere arbitrali italiani, quali la Camera di Commercio di Roma.

Tuttavia occorre sottolineare che in Italia, nel caso di arbitrati ICC, possono sorgere difficoltà qualora la Corte ICC decidesse di dare applicazione all'art. 30 del Regolamento, secondo il quale le disposizioni sulla Procedura Accelerata prevalgono su qualsiasi disposizione contraria contenuta nella convenzione arbitrale. Infatti, tale disposizione sembrerebbe essere in diretta contraddizione con l'art. 832 c.p.c. secondo il quale invece: "Nel caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione di arbitrato e quanto previsto dal regolamento, prevale la convenzione di arbitrato".

Inoltre, nel caso di lodi stranieri, ai sensi dell'art. 840, III comma, n. 4, c.p.c. la Corte d'Appello potrà negarne il riconoscimento qualora una delle parti invochi la circostanza che "la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi all'accordo delle parti".

La Corte ICC medesima, nell'esercitare i propri poteri, dovrà prendere in considerazione la normativa dello Stato in cui verrà verosimilmente eseguito il Lodo.

In futuro alla luce delle limitazioni di cui sopra, si suggerisce alle parti di prestare molta attenzione nella predisposizione delle convenzioni arbitrali e nella scelta di opt-in o opt-out rispetto alla Procedura Accelerata.

Avv. Simona Cardillo

